

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 31 maggio 2016

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 8 /2016

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

CHIARIMENTI IN MATERIA DI ONERI DETRAIBILI

Circolare Agenzia Entrate del 06 maggio 2016, nr. 18/E

L'Agenzia Entrate, in risposta ai quesiti posti dai CAF e da altri operatori, con la Circolare 18/E ha fornito chiarimenti, di seguito riportati, in merito alla corretta interpretazione della disciplina di alcuni oneri detraibili IRPEF.

SPESE SANITARIE – ART. 15, COMMA 1, LETTERA C), DEL TUIR

È ammessa la detrazione IRPEF del 19% delle **spese sostenute per la dermopigmentazione** (in pratica, il tatuaggio) delle ciglia e sopracciglia, per rimediare ai danni estetici causati dall'alopecia universale. È però necessario produrre:

- una certificazione medica con la quale si attesti che l'intervento subito dal contribuente è finalizzato a correggere l'effetto, anche secondario, della patologia;
- una fattura relativa alla prestazione rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata, dalla quale risulti (da essa stessa, oppure da altra documentazione) che la dermopigmentazione è stata realizzata per mezzo di personale medico.

È ammessa detrazione IRPEF del 19% anche per la **crioconservazione degli embrioni**, a condizione che la procedura rientri nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o preservazione della fertilità maschile o femminile ove messa concretamente a rischio a causa di patologie o cure. La prestazione deve essere documentata dalla fattura emessa da un centro rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita.

Le prestazioni di crioconservazione degli ovociti e degli embrioni effettuate all'estero sono detraibili (allo stesso titolo di quelle conseguite nel nostro Paese) solo se eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata o da un medico specializzato italiano.

Anche le spese sostenute all'estero per il trattamento di **iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (Icsi)** sono detraibili, purché nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma).

Ricordiamo che, ai fini della dichiarazione dei redditi, la documentazione sanitaria prodotta in lingua originale, va accompagnata dalla traduzione in italiano (la traduzione può essere effettuata e sottoscritta dal contribuente stesso, nel caso in cui la certificazione sia in inglese, francese, tedesco o spagnolo).

SPESE DI ISTRUZIONE – ART. 15, COMMA 1, LETTERE E-BIS) ED E), DEL TUIR

Le spese per la **mensa scolastica** possono essere detratte (in quanto rientranti tra le spese per la frequenza scolastica) anche se il servizio è erogato non dalla scuola, ma da operatori esterni o tramite il Comune. Non occorre, quindi, nessuna delibera specifica degli istituti, essendo, tale servizio, istituzionalmente previsto per tutti gli alunni delle scuole dell'infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Sul bollettino o bonifico bancario attestante il pagamento deve essere indicato il destinatario della somma, la causale del versamento (servizio mensa), la scuola frequentata e il nominativo dell'alunno.

Per il pagamento in contanti (o altre modalità come il bancomat) o tramite l'acquisto di buoni mensa, la spesa andrà documentata con un'attestazione del soggetto che ha erogato il servizio, contenente il costo

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

sostenuto nell'anno dal contribuente e i dati dello studente. Sia l'attestazione che la relativa richiesta da parte del genitore sono esenti dal bollo.

Per l'anno d'imposta 2015, l'Agenzia Entrate ha precisato che i dati riguardanti l'alunno o la scuola possono essere aggiunti sul documento comprovante la spesa dal contribuente stesso.

La detrazione spetta, ordinariamente, all'intestatario della ricevuta di pagamento o nella misura del 50% a entrambi i genitori, nel caso in cui il documento sia intestato al figlio. Nell'ipotesi in cui la spesa sia sostenuta soltanto dalla mamma o dal papà o non si suddivide a metà, sul documento deve essere specificata la percentuale di ripartizione.

Con riferimento alle **spese connesse alla frequenza delle università non statali estere e dei corsi di laurea in teologia**, l'Agenzia Entrate ha precisato che è stato rivisitato non l'ambito oggettivo di applicazione del beneficio d'imposta, ma la modalità di determinazione dell'importo massimo di spesa agevolabile per la frequenza di corsi universitari presso università private. La misura di detraibilità è stabilita, per ogni ateneo non statale, annualmente con decreto del Miur, sulla base degli importi medi delle tasse e contributi dovuti agli istituti universitari statali.

Per l'anno 2015, il ministero dell'Istruzione, con D.M. 29 aprile 2016, ha stabilito tali importi per area disciplinare e in base alla Regione in cui ha sede il corso di studio. Sulla base di tale provvedimento, la circolare chiarisce che:

- per la detrazione delle spese di frequenza all'estero di corsi universitari, il riferimento è all'importo massimo fissato per i corsi della medesima area disciplinare e alla zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente;
- in particolare, i corsi di laurea in teologia presso le università Pontificie vengono associati all'area disciplinare "Umanistico - sociale", mentre, l'area geografica, per motivi di semplificazione, va individuata nella Regione in cui si svolge il corso, regola che vale anche per le facoltà situate all'interno dello Stato Città del Vaticano.

Le detrazioni per la frequenza delle **università telematiche** sono equiparabili a quelle previste per la gli atenei non statali, secondo le regole stabilite con il D.M. n. 288/2016.

MISURATORI INDIVIDUALI DI CALORE

L'installazione obbligatoria, da effettuare entro il 31 dicembre 2016, dei misuratori individuali di calore presso i condomini e negli edifici polifunzionali è ammessa alla detrazione prevista per i lavori di riqualificazione energetica dei fabbricati (attualmente in versione maggiorata pari al 65% anziché 55% delle spese sostenute, per un valore massimo della detrazione pari a 30mila euro) solo nel caso in cui il montaggio dei misuratori avvenga in concomitanza della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti dotati di caldaie a condensazione oppure con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 347, della legge n. 296/2006).

Se invece l'installazione dei contatori non è accompagnata dalla sostituzione integrale o parziale del vecchio impianto di riscaldamento o nel caso in cui il nuovo non presenti le caratteristiche tecniche richieste ai fini della citata detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica, le relative spese sono detraibili in base all'art. 16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir, che, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2016, consiste nel 50%, fino a un importo massimo di spesa di 96mila euro, rientrando tra gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

La detrazione, a regime, sarà del 36% per un ammontare massimo di spesa di 48mila euro.

QUOTE DI DETRAZIONE RESIDUE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO

Le quote di detrazione residue per il **recupero del patrimonio edilizio spettanti al padre defunto** possono essere "ereditate" dal figlio anche se quest'ultimo è già proprietario dell'appartamento dato in comodato gratuito al genitore che ha sostenuto le spese per i lavori di ripristino. Anche non rientrando l'immobile nell'asse ereditario, infatti, il figlio è erede del defunto e ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.

È tuttavia necessario, secondo l'Agenzia Entrate, che egli possieda la detenzione materiale e diretta della casa.

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

CHIARIMENTI SULLA RIAMMISSIONE ALLA RATEAZIONE DELLE SOMME DECADUTE

Circolare Agenzia Entrate del 22 aprile 2016, nr. 13/E

Con la Circolare 13/E e l'annesso comunicato stampa del 22 aprile 2016, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità e i termini per la riammissione a rateazione delle somme decadute a seguito del mancato rispetto dei precedenti pagamenti rateali.

La riammissione è consentita in conseguenza al mancato rispetto delle rate per somme decadute nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015 dalla rateazione delle somme dovute, a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza e se entro il 31 maggio 2016 il contribuente riprende il pagamento della prima delle rate scadute.

CHI SONO GLI INTERESSATI?

Coloro i quali possono accedere alla riammissione in rateazione sono:

- i contribuenti che avevano precedentemente definito le somme da pagare mediante atto di adesione all'accertamento, al Pvc o all'invito a comparire;
- i contribuenti che avevano cominciato a pagare a seguito di acquiescenza, senza cioè esperire alcun mezzo di impugnazione dell'atto.

I contribuenti che, invece, avevano optato per qualsiasi forma di impugnazione, anche mediazione/reclamo o conciliazione giudiziale, non possono essere riammessi.

I contribuenti ammissibili, dovevano inoltre aver optato per il pagamento in forma rateale ed essere decaduti dal piano di rateazione, in quanto, dopo aver effettuato il pagamento della prima rata, non hanno rispettato le scadenze successive.

CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE

Ulteriori condizioni vincolanti per la riammissione sono:

- i termini di decadenza: questa deve essersi, come già accennato, verificata entro i 36 mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, quindi tra il 12 ottobre 2012 e il 15 ottobre 2015;
- la tipologia di imposte: le somme decadute devono riguardare le sole imposte dirette: sono pertanto inclusi IRPEF (con relative addizionali regionali e comunali), IRES e IRAP; sono, invece, escluse le somme dovute inerenti a tutti gli altri tipi di voce: ad esempio, a titolo di IVA, di imposta di registro, di contributi di altra natura, ecc.

COSA OCCORRE FARE PER PAGARE?

Come già ricordato, al fine della riammissione, la prima rata scaduta deve essere versata entro il 31 maggio 2016. A tal fine occorre compilare il Modello F24 utilizzando gli stessi codici tributo impiegati per i versamenti delle rate del precedente piano di rateazione; "nei 10 giorni successivi al versamento" - dice il comunicato - "il contribuente è tenuto a trasmettere all'Ufficio competente copia della relativa quietanza di pagamento. La trasmissione può avvenire mediante consegna diretta presso l'Ufficio, oppure, per posta elettronica ordinaria o certificata. L'acquisizione della quietanza è indispensabile affinché l'Ufficio stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo e alla rielaborazione del nuovo piano di ammortamento".

COSA FA L'UFFICIO A SEGUITO DELL'ACQUISIZIONE DELLA QUIETANZA?

Riportando il testo del comunicato stampa, si ricorda che:

"L'Ufficio, una volta ricevuta la quietanza, effettua il ricalcolo delle rate tenendo conto delle rate dovute in base all'originario piano di ammortamento ed elabora un nuovo piano rateale da fornire al contribuente con gli importi da versare.

Dopo aver verificato il versamento corretto delle rate residue, l'Ufficio potrà revocare la sospensione inizialmente disposta sui carichi iscritti a ruolo e procedere allo sgravio degli stessi. Ripreso l'iter della rateazione, puntualizza la Circolare, il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comunque previste dal nuovo piano di ammortamento del debito comporta la decadenza definitiva dal beneficio".

IL LAVORATORE AUTONOMO CHE SI AVVALE SOLO DI UNA SEGRETARIA NON PAGA L'IRAP

Cassazione, Sentenza del 10 maggio 2016, nr. 9451

La Corte di Cassazione con sentenza n. 9451/2016 ha affermato che non sussiste il requisito dell'autonoma organizzazione se il contribuente si avvale di lavoro altrui non occasionale finalizzato esclusivamente a mansioni di segreteria ed impieghi i beni strumentali minimi indispensabili per lo svolgimento dell'attività.

Studio De Checchi Fiscale S.r.l. - Via Verdi, 113 - 35011 Campodarsego (PD) Tel. 049-9290611 Fax 049-9290686

C.F., P. IVA e Reg. Impr. PD n. 04600360285 - R.E.A. n. 403023 e-mail: info@studiodechecchi.it

Sito: www.studiodechecchi.it

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Ai sensi dell'art.2 del D.lgs. 446/1997 presupposto per l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive è la presenza di un'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile se congruamente motivato.

L'orientamento recente della giurisprudenza pare valutare la sussistenza del presupposto in base all'attitudine del lavoro svolto dal dipendente a potenziare l'attività produttiva. "Non occorre quindi che si tratti di una struttura d'importanza prevalente rispetto al lavoro del titolare o addirittura in grado di generare profitti anche senza di lui, ma è sufficiente che vi sia un insieme tale da porre il professionista in una condizione più favorevole di quella in cui si sarebbe trovato senza di esso".

Il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il lavoratore autonomo:

- è sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non è inserito in strutture organizzative sotto l'altrui responsabilità;
- impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività o si avvalga di lavoro altrui non occasionale (diverso dall'espletamento di mansioni di segreteria o meramente esecutive che rechino all'attività un apporto del tutto generico).

Il contribuente che intende richiedere il rimborso dell'imposta è tenuto a dare prova dell'assenza dei presupposti suddetti.

TESSERA PROFESSIONALE EUROPEA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI AGENTE IMMOBILIARE

Circolare MISE del 03 maggio 2016, nr. 3688/E

Il MISE con circolare 3688/C del 03/05 definisce le modalità di accesso da parte di cittadini comunitari e di paesi terzi all'esercizio delle attività regolamentate ed il rilascio della tessera professionale europea (EPC) per lo svolgimento dell'attività di agente immobiliare. Viene stabilito a livello comunitario che sperimentalmente è soggetta alla disciplina la sola attività di *real estate* - agente immobiliare, secondo la nomenclatura unionale. La tessera viene rilasciata a seguito di una procedura elettronica, compiuta dal richiedente, esclusivamente sulla base del form compilabile online nel portale dell'Unione europea a ciò dedicato.

Il procedimento EPC risulta essere facile e rapido da gestire e consente al migrante di seguire l'andamento della domanda on line ed eventualmente riutilizzare i documenti già caricati per presentare nuove domande in altri paesi. Inoltre il cittadino può richiedere il riconoscimento dei documenti sia ai fini dello stabilimento in un paese unionale, sia per la mera prestazione occasionale di servizi. In entrambi i casi il sistema genera una tessera immateriale ed elettronica (stampabile in PDF), che dimostra il superamento dei requisiti necessari all'esercizio in regime di stabilimento o di libera prestazione temporanea ed occasionale dell'attività di agente immobiliare in uno dei paesi dell'UE.

Dal punto di vista operativo tale tessera, consente l'esercizio in Italia dell'attività in regime di stabilimento, previa presentazione della SCIA all'ufficio del registro delle imprese competente per territorio.

Il migrante utilizzerà la modulistica approvata con apposito Decreto, indicando nella sezione "REQUISITI" «[DICHIARA] che il proprio titolo professionale è stato riconosciuto, ai sensi del titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico in data ...», il numero della tessera professionale preceduto dall'acronimo EPC.

Ove la tessera consenta al migrante l'esercizio dell'attività in libera prestazione, l'ufficio del registro delle imprese non è tenuto ad alcuna verifica, né l'agente immobiliare è tenuto ad alcuna comunicazione a detto ufficio.

Il Ministero, nella pagina apposita del proprio sito, dà notizia delle ordinarie dichiarazioni preventive e degli esiti, indicando la data da cui può essere iniziata la prestazione e la relativa scadenza. Nella stessa pagina risultano caricate in colore rosso e con la precisazione "EPC", le tessere professionali rilasciate per l'esercizio del diritto in prestazione temporanea.

In caso di rilascio di tessera per attività occasionale e temporanea, l'agente immobiliare ha diritto di esercitare l'attività per un tempo massimo di diciotto mesi dal rilascio.

IL NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA

Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 19 aprile 2016, nr. 8/D

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato una circolare e una nota contenenti istruzioni operative inerenti il nuovo Codice doganale dell'Unione europea, applicabile dal 1° maggio 2016.

Tra le principali novità si segnala che:

STUDIO DE CHECCHI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

- chiunque può nominare un rappresentante doganale - diretto o indiretto - per le sue relazioni con l'Amministrazione; pertanto viene eliminato l'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico in materia doganale), ai sensi del quale soltanto gli spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale potevano presentare la dichiarazione in Dogana con la modalità della rappresentanza diretta;
- lo status di operatore economico autorizzato non è più attribuito con una certificazione ma con due diversi tipi di autorizzazione: AEOC (settore delle semplificazioni doganali) e AEOS (settore della sicurezza "safety&security");
- i documenti e le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi in materia doganale devono essere conservati per almeno 3 anni; detto termine è prorogato:
 - di altri 3 anni in caso di notifica di un accertamento doganale;
 - fino alla conclusione del procedimento giudiziario, qualora quest'ultimo sia stato instaurato.

Segnaliamo infine che fino al 1° maggio 2019 sarà vigente un periodo transitorio al fine di consentire l'adattamento alle nuove regole da parte degli operatori e dei professionisti.

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio De Checchi Fiscale S.r.l.